



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - tel 051598111 - fax 051598200

Servizio Proponente : PRESIDIO EST - CASALECCHIO DI RENO

REGISTRO ORDINANZE N. 23 DEL 07/02/2020

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PIAZZALE RITA LEVI MONTALCINI (ex AREA MERCATO) NEL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO, DAL GIORNO 12.02.2020 AL GIORNO 29.03.2020 PER L' EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI BONIFICA BELLICA CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PORRETTANA.

PROVVEDIMENTI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PIAZZALE RITA LEVI MONTALCINI (ex AREA MERCATO) NEL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO, DAL GIORNO 12/02/2020 AL GIORNO 29/03/2020 PER L' EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI BONIFICA BELLICA CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PORRETTANA.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Vista la comunicazione pervenuta dal Servizio Mobilità del Comune di Casalecchio di Reno relativa alla necessità di regolamentare la circolazione e la sosta nel Piazzale Rita Levi Montalcini per l'effettuazione a cura di ANAS della prima fase di lavori connessi alla realizzazione della nuova Porrettana, come meglio dettagliato dalla planimetria predisposta e conservata agli atti;

Ritenuto necessario disciplinare la circolazione stradale nell'area suddetta, per consentire l'ordinato svolgimento della manifestazione;

Visti gli art. 5 c. 3 e 7, c. 1, lett. a del Codice della Strada, emanato con D.Lgs.30 aprile 1992, n.285;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di firma;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dalle ore 08.00 del giorno 12/02/2020 al giorno 29/03/2020, nel Piazzale Rita Levi Montalcini (ex Area Mercato), in particolare nel tratto compreso tra l'inizio dell'edificio B e la fine dell'edificio tecnico della Casa della salute, come meglio dettagliato nella planimetria predisposta e conservata agli atti, l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

- **Divieto di sosta con rimozione 00-24**, nel tratto compreso tra l'inizio dell'edificio B e la fine dell' edificio tecnico della Casa della salute e nei tratti di manovra dei veicoli;
- **Limite di velocità 30 chilometri orari**;
- **Divieto di sosta con rimozione 00-24 e Senso unico alternato**, nel tratto di carreggiata lasciato libero dal cantiere in prossimità del muro di recinzione dell'area ferroviaria;
- **Senso unico** nella corsia di marcia a U realizzata nell'area esistente tra il cantiere e l'uscita verso via Porrettana;
- **Senso unico** nella corsia di marcia a U realizzata nell'area esistente tra il cantiere e l'uscita verso via Marconi;
- **Obbligo di svolta a sinistra** a carico di chi proviene dal tratto a senso unico alternato, con direzione verso via Porrettana;
- **Obbligo di svolta a destra** a carico di chi proviene dal tratto a senso unico alternato, con direzione verso via Marconi;
- **Sospensione dei posteggi riservati** ai veicoli al servizio di invalidi e ad altre categorie specifiche coinvolti dal cantiere e **spostamento degli stessi** nel luogo più prossimo possibile a quello originario;

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere installata tutta la segnaletica prevista dagli artt. 5, 7 e 20 del C.d.S., dal relativo Regolamento di Attuazione e dal Disciplinare Tecnico DM 10/07/2002 (G.U. 226 del 26/9/2002 suppl. straordinario) anche ad integrare o sostituire quella preesistente. La segnaletica e le attrezzature dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni, in particolare quelle sulla visibilità notturna delle stesse.

- Il titolare dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori e la Società Adopera srl sono incaricati, ciascuno per le sue competenze, di far apporre i segnali di divieto di sosta con rimozione **almeno 48 ore prima** e di far collocare prima dell'inizio dell'attività tutta la prevista segnaletica di cantiere, compresa quella di avviso pericolo autocarri/mezzi d'opera, ed eventuali altri mezzi opportuni ed idonei, ben visibili anche in orario notturno, a rendere avvistabile e sicuro il cantiere, facendo anche coprire tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento. Al termine dell'attività gli stessi ripristineranno la previgente segnaletica.

- Le transenne e/o gli altri mezzi utilizzati dovranno essere ben visibili in orario notturno e il personale sulla strada dovrà indossare idoneo abbigliamento visibile anche in ore notturne. In prossimità del muro di recinzione dell'area ferroviaria il tratto lasciato libero dal cantiere, dovrà essere di una larghezza non inferiore a mt.3.50.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 59 17 07, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

- Eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale dovute a sopraggiunte ed impreviste necessità, dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

p. LA COMANDANTE
Ispettore. Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio della Unione di Comuni dal 07/02/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 07/02/2020

L'incaricato di Segreteria

Maurizio Fantini
